



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: Obbligo della pulizia dei terreni incolti, delle aree di pertinenza o inedificate del centro abitato - anno 2025

II SINDACO

PREMESSO che numerose aree private di pertinenza alle costruzioni, di aree inedificate, di terreni incolti privi di muri di recinzione del centro abitato sono invase da erbacce e sterpaglie che favoriscono il **deposito incontrollato di rifiuti** di ogni genere;

CONSIDERATO che:

- la presenza di vegetazione incolta o di erbe infestanti, soprattutto nel periodo estivo, può causare **incendi** con conseguente rischio al patrimonio ambientale e immobiliare;
- lo stato di incuria di dette aree agevola il proliferare di animali e insetti pericolosi (topi/ratti, serpenti ed insetti nocivi) costituendo grave pregiudizio per **l'igiene e la sanità pubblica**;

RAVVISATA, altresì, la necessità di tutelare la circolazione stradale e gli spazi pubblici da possibili danni derivanti dalla presenza di siepi e piantagioni in genere che **restringono la carreggiata, occultano la segnaletica stradale e creano intralcio ai pedoni**;

RITENUTO di dover intimare ai proprietari e/o conduttori delle aree private ricadenti nel centro abitato di provvedere alla **periodica pulizia e alla regolare manutenzione** delle stesse, nonché la **potatura di siepi e alberi** prospicienti le strade e spazi pubblici comunali;

VISTO:

- l'art. 423 e seguenti del Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi o colposi;
- l'art. 29 del Codice della Strada e l'art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 51 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- La Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38;
- il D.P.G.R. n. 334 del 10.06.2025 "**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025**";
- la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) ed in particolare gli artt. 50 e 54;

Per quanto indicato in narrativa;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori o detentori delle aree private (terreni incolti, aree di pertinenza, aree inedificate) ubicate nel territorio di Tuglie, a provvedere con regolarità e ogni volta sia necessario, con particolare riferimento al periodo che va **dal 15 giugno al 15 Settembre di ogni anno**;

- 1) alla pulizia e manutenzione delle aree suddette, mediante lo sfalcio delle erbacce e delle sterpaglie;

- 2) al mantenimento del decoro delle aree suddette, tenendole sgombrere da rifiuti di ogni genere;
- 3) alla potatura e/o taglio di siepi e rami di alberature e piantagioni che si protendono oltre il confine stradale che creano intralcio ai pedoni o che impediscono la visione della segnaletica stradale, in particolare presso le curve e gli incroci delle strade comunali e provinciali, o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza necessaria. Le siepi, le ramaglie e le piantagioni dovranno elevarsi non oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 (venti) metri dall'inizio di curve o intersezioni,

AVVERTE

Che ai contravventori della presente Ordinanza sarà applicata una sanzione:

- **da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00)**, ai sensi della vigente normativa, per i commi 1 e 2, da applicare con le modalità stabilite dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;
- **da Euro 168,00 (centosessantotto/00) a Euro 674,00 (seicentoseventaquattro/00)**, per il comma 3, applicando l'art. 29 del C.d.S..

Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno essere comunque effettuati entro e **non oltre 10 (dieci) giorni** dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che, in caso di inosservanza delle prescrizioni in esso contenute, si procederà a norma di legge.

Sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, ove ricorrono i presupposti della necessità e urgenza, di provvedere d'ufficio a tutela della pubblica incolumità, addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituzionale;
- affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Tuglie.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e agli Organi di Vigilanza e di Polizia farla osservare.

Il Sindaco
f.to Avv. Silvia ROMANO